

ALLIGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ALMA CRESCERE AL CENTRO”

TITOLO I – Disposizione generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

A. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D. Lgs. n.

117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'associazione di

promozione sociale “ALMA CRESCERE AL CENTRO APS”, con sigla

“ALMA”, con sede nel Comune di Sesto Calende (VA).

B. La denominazione sarà integrata con “ALMA CRESCERE AL CENTRO APS

- ETS” a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione

dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e

nelle comunicazioni al pubblico.

D. L'Associazione identificando i propri principi e valori nella tradizione Cattolica,

è espressione e strumento dell'attività educativa della Comunità Pastorale Sant

Agostino di Sesto Calende.

E. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà,

trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della

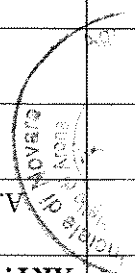
compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

F. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta

con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15

del presente statuto.

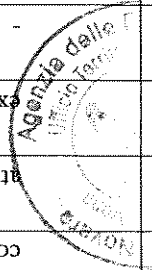
G. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, successivamente ratificata

dall'Assemblea Soci, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza	che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi dell'art. 3, nonché istituire sede e	sezioni staccate anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede legale deve	essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di	pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.	ART. 2 (Efficacia dello Statuto)		
A. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne		costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività		dell'organizzazione stessa.			
ART. 3 (Modificazione dello Statuto)		Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria		assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti a condizione che			
all'assemblea straordinaria medesima partecipi la maggioranza degli Associati.		TITOLO II – Scopi, finalità e attività		ART. 4 (Scopi, finalità perseguite e obiettivi istituzionali)			
A. L'Associazione di Promozione sociale "ALMA CRESCERE AL CENTRO -				APS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha finalità di lucro e			
si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità		sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di		interesse generale al successivo art. 5.			
B. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria,		ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati: l'Associazione è		apartitica ed è basata su una struttura di tipo democratico.			
						2	

C. L'Associazione può svolgere attività in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, che restino nell'ambito degli obiettivi e delle indicazioni statutarie.	D. L'Associazione è espressione e strumento dell'attività educativa della Comunità Pastorale Sant'Agostino, e persegue, in particolare, le seguenti finalità:	- promuovere l'educazione e l'elevazione culturale in ogni sua forma, anche la più alta,	- promuovere l'aggregazione e la formazione degli educatori, catechisti, animatori nonché degli alunni, ex alunni e le loro famiglie, dipendenti e sostenitori di qualunque genere, delle scuole del Centro Studi Angelo Dell'Acqua (ex Istituto Orsoline) ovvero Scuola Primaria Sant'Angela Merici, Scuola Secondaria di I grado Luigi Capé, Scuola Secondaria di II grado, Liceo Scientifico Mericianum e delle scuole dell'Infanzia parrocchiali di Lisanza e di San Donato,	- diffondere i principi educativi cattolici, favorire il dialogo costruttivo e il confronto tra soci, terzi e con altre realtà del territorio e non, su temi educativi o di attualità,	- favorire momenti di aggregazione, incontri culturali, pellegrinaggi e viaggi d'istruzione, periodi di vacanza comunitaria tra i soci e aperti a terzi.	ART. 5 (Attività di interesse generale)	A. L'Associazione si propone il perseguimento delle proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e delle quali, per ciascuna, si indica nel seguito la lettera di riferimento			3	
---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

del l'articolo sopracitato:	
a. (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
b. (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
c. (f) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;	
d. (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
e. (n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;	
f. (u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;	
g. (w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di	
	4

cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative		
di aiuto reciproco.		
B. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di		
terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri		
associati.		
ART. 6 (Attività concretamente effettuate, attività diverse e raccolta fondi)		
A. L'associazione di propone di attuare le seguenti azioni e attività volte a mettere		
in atto concretamente le attività di interesse generale di cui all'articolo		
precedente:		
- promozione o patrocinio di attività culturali o formative quali:		
convegni, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti,		
attività di formazione culturale o di formazione scolastica extra-curricolare o		
extrascuola della persona di qualunque età,		
- promozione di momenti ricreativi o di esperienze di vita comunitaria,		
viaggi d'istruzione a favore dei soci e dei loro familiari, o degli alunni, ex		
alunni e i loro familiari,		
- istituzione di bandi di borse di studio e borse turistiche, o concorsi a		
favore di studenti o ex studenti in particolare delle scuole del Centro Studi		
Angelo Dell'Acqua particolarmente meritevoli o in difficoltà economiche,		
- promozione di attività di assistenza scolastica, tutoraggio, aiuto compiti		
e doposcuola, laboratori e corsi di approfondimento che coadiuvino e		
sostengano l'attività scolastica delle scuole del Centro Studi Angelo Dell'Acqua		
a favore degli alunni stessi o anche di terzi.		
		5



[illegible]

regione Lombardia.	TITOLO III – Gli associati																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di	recesso di cui all'art. 12 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti	e dei doveri a carico degli Associati.	C. Gli Associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle	attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di	intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché in regola con il	versamento della quota sociale per l'anno in corso e pertanto regolarmente	iscritti nel libro soci; in particolare ogni Associato maggiore di età ha diritto di	voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per	la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'Associazione. E' ammesso il	voto per delega. E' escluso il voto per posta.	I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.	E. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare	domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione	sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo	socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà	presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda	che verrà fornito e sarà intestato al direttivo dell'Associazione. Nella domanda	dovrà essere specificato:	- nome e cognome, luogo data di nascita, professione e residenza;	- utenza telefonica;	- indirizzo di posta elettronica;				

	- allegare una copia di un documento in corso di validità;	
	- accettare le norme sulla privacy e firmarle.	
	In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad	
	accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad	
	osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o	
	dall'Assemblea.	
	In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse	
	dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui	
	medesimi.	
	ART. 10 (Diritti)	
	Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di	
	essere loro stessi eletti.	
	B. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea	
	mediante delega scritta e firmata o stampa di email; sono ammesse 3 (tre)	
	deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono	
	state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.	
	C. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al	
	compiimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui	
	medesimi.	
	D. Gli Associati hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di	
	controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo	
	statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'associazione;	
	E. Ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 117/2017, l'attività del volontario non può essere	
	9	

retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.	
ART. 11 (Doveri)	
A. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti.	
B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.	
C. I soci sono obbligati:	
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;	
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annuamente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non	
	10

rivalutabile e in nessun caso può essere restituita	ART. 12 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)	
A. La qualità di Socio si perde:		
- per decesso;		
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;		
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;		
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.		
B. Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.		
C. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso.		
E. altresì causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.		
D. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un		
		11

	Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.	
E. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.	F. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
TITOLO IV - Gli Organi		
ART. 13 (Indicazione degli Organi)		
A. Gli Organi dell'Associazione sono:	B. Assemblea degli associati;	
	C. il Consiglio Direttivo;	
	D. il Presidente;	
	E. il Vice Presidente;	
	F. Il Segretario	
	G. Il Tesoriere;	
	H. Organo di Controllo.	
B. Tutte le cariche sono gratuite.	C. E' assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associate ad eccezione dell'Organo di Controllo se previsto cui può essere attribuito un compenso specifico.	
CAPO I: L'Assemblea		
		12

ART. 14 (Composizione dell'Assemblea)	A. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati dell'Associazione. Hanno diritto di	intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro	dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non	abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio	ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega	scritta e firmata o stampa di email; sono ammesse 3 (tre) deleghe per persona.	Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima	che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.	B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.	ART. 15 (Convocazione e competenze indagabili dell'Assemblea)	A. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.	B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le	volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero	di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La	convocazione è fatta mediante comunicazione e-mail o tramite lettera diretta a	ciascun socio, almeno quindici giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora	e degli argomenti all'ordine del giorno.	C. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni	vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.	D. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero	l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e	opportunamente indicata nella convocazione.	13	
---------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	----	--

M. L'Assemblea ordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.	N. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto a condizione che vengano rispettate le modalità espressamente previste dall'art. 3 del suddetto testo.	O. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.	P. L'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.	ART. 16 (Validità dell'Assemblea)	A. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Trascorsa un'ora da quella indicata nella convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti in proprio o per delega.	ART. 17 (Votazione dell'Assemblea)	A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto o per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.		15	
--	--	--	--	-----------------------------------	--	------------------------------------	--	--	----	--

B. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.	C. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.	ART. 18 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)	A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.	B. Le deliberazioni assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, così come i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.	CAPO II: Il Consiglio Direttivo	ART. 19 (Funzioni e durata del Consiglio Direttivo)	A. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.	B. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea tra gli Associati che ne determina il numero, ed i suoi membri possono essere rieletti.	C. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni consiliari, redige la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e definisce le quote annuali associative.	D. Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare circa l'ammissione degli aspiranti Associati una volta valutata la richiesta ricevuta secondo le modalità	16	
---	---	---	--	--	--	--	--	---	--	---	----	--

	dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.	
	G. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.	
	H. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da:	
	I. Presidente (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio);	
	II. Vice Presidente (nominato dal Consiglio al suo interno);	
	III. Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere (nominato dal Consiglio al suo interno);	
	IV. Consiglieri (nominati dall'assemblea degli Associati).	
	La figura del Presidente e del Tesoriere devono essere cariche distinte e assunte da differenti membri nominati secondo le modalità previste dal presente statuto.	
ART. 21 (Presidente del Consiglio Direttivo)		
A. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è		
18		

nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del	Consiglio.	
ART. 22 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)		
A. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al suo interno.		
B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo		
ed il suo mandato è rinnovabile.		
C. Il Consiglio Direttivo può revocare il Vice Presidente.		
D. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di		
quest'ultimo.		
E. Il Presidente può delegare, fino a revoca, con apposita procura per singoli atti o		
determinare categorie di atti, parte dei suoi poteri al Vice Presidente.		
ART. 23 (Segretario)		
Il Segretario dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo diverso dal		
Presidente ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri		
componenti del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente.		
B. Il segretario redige il verbale dell'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel		
quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea		
medesima.		
ART. 24 (Il Tesoriere)		
A. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e		
amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità.		
Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo il Tesoriere può compiere atti		
di ordinaria amministrazione. In particolare il Tesoriere è il responsabile della		
	19	

gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la relazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.	Stant i compiti affidati Tesoriere sono conferiti allo stesso potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa con la firma congiunta del Presidente la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio direttivo.	CAPO III: Il Presidente	ART. 25 (Elezione del Presidente)	A. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti in proprio.	ART. 26 (Durata)	A. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. B. L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente. C. Prima della fine del mandato il Presidente stesso convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.	ART. 27 (Rappresentanza legale e funzioni)	A. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, ed	20
--	--	--------------------------------	--	---	-------------------------	---	---	--	----

	attua le delibere dell'Assemblea.	
B.	In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto	
C.	Nel casi di necessità e urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le porta alla notizia nella prima riunione utile.	
D.	Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli Associati.	
ART. 28 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)		
A.	Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.	
B.	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. E esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	21

C. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.	
D. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
E. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.	22

TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione		
ART. 29 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)		
A.	Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento	
	l'Associazione dispone di un patrimonio indivisibile e indisponibile costituito da	
	liquidità e attività finanziarie, ovvero da beni mobili e immobili che sono o	
	diverranno di proprietà dell'ente, nonché eventuali erogazioni, donazioni e lasciti	
	pervenuti, nonché eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del	
	bilancio.	
B.	Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale	
	dell'Associazione.	
C.	Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili	
	unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:	
	quote associative;	
	- contributi di privati;	
	- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno	
	di specifiche e documentate attività o progetti;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- rimborsi derivanti da convenzioni;	
	- attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs.	
	117/2017.	
	D. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di	
	attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di	
		23

[illegible]

	assenza o in difformità dal parere sono nulli.	
	TITOLO VI – Bilancio	
	ART. 35 (Bilancio)	
	A. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere, di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 da sottoporre all'assemblea degli Associati per la relativa approvazione.	
	B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017, evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.	
	C. Il Bilancio si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo coincidente con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.	
	D. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti l'assemblea che li approva, a disposizione di tutti gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.	
	E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.	
	F. Il Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese o presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017.	
	ART. 36 (Obbligo di destinazione degli utili e avanzzi di gestione)	
	A. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	26	

proventi ed entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
B. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
riserve comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e	
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel	
caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
associativo.	
TITOLO VII – La Responsabilità	
ART. 37 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)	
A. Gli Associati dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di	
volontariato sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i	
terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.	
L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza	
delle convenzioni stipulate.	
C. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i	
danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale	
dell'Associazione stessa.	
D. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato	
della revisione legale dei conti ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente,	
dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.	
TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni	
ART. 38 (Rapporto con terzi)	
A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento	
	27

	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre	a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono	scopi e finalità.
ART. 36 (Regolamenti interni)		
A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali	L'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio	Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.
TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali		
Art. 37 (Clausola compromissoria)		
B. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle	riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente. Gli arbitri giudicheranno <i>ex bono et aequo</i> , senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.	ART. 38 (Disposizioni finali)
A. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto	valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.	
		28

AGENZIA

IL PRESIDENTE

Donato Cattani

IL SEGRETARIO

Severino